



Disciplinare di gara

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE OSPEDALIERE A FAVORE DEL PERSONALE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA. CIG B3019BE0C2- CUI S80007270186202400012.

PREMESSE

L'Università degli Studi di Pavia ha indetto, in esecuzione della determinazione del Direttore Generale prot. n. 163208 del 09 settembre 2024, una procedura aperta, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici – d'ora in avanti Codice), da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 del Codice, per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa per il rimborso delle spese mediche ospedaliere a favore del personale dell'Università degli Studi di Pavia, secondo le modalità meglio descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto ai cui contenuti integralmente si fa rinvio.

La procedura di gara è regolata dal bando di gara, dal capitolato speciale d'appalto e dal presente disciplinare, i quali contengono tutte le informazioni necessarie ai fini della partecipazione alla gara. Alla procedura in esame è stato attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC il seguente numero identificativo C.I.G.: B3019BE0C2.

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica U-BUY CINECA accessibile all'indirizzo <https://unipv.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara sulla base delle modalità meglio dettagliate all'art. 11 del presente disciplinare.

Si invitano i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche disponibile nella sezione "Istruzioni e manuali" della piattaforma al sotto indicato link:

[https://unipv.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp?_csrf=ISWRE FNU6DJY2FOQ0C9XIXPYEHJ8JQAO](https://unipv.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp?_csrf=ISWREFNU6DJY2FOQ0C9XIXPYEHJ8JQAO)

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Pavia - codice NUTS ITC48.

Il CPV principale è 66510000-8 - Servizi assicurativi

Denominazione stazione appaltante: Università degli Studi di Pavia, con sede legale in Strada Nuova n. 65, 27100 Pavia.

Il Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. è la dott.ssa Maria Teresa Protasoni, Responsabile del Servizio Programmazione e Sviluppo Organizzativo dell'Università degli Studi di Pavia.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la dott.ssa Sabrina Rognoni, Responsabile del Servizio Gare e Appalti.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

1.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) capitolato speciale e relativi allegati;
- d) Allegato 1_ domanda di partecipazione;
- e) Allegato 2_DGUE;
- f) Allegato 3_dichiarazioni integrative al DGUE concorrente

- g) Allegato 4_ dichiarazioni integrative al DGUE ausiliaria
- h) Allegato 5_Modello di Offerta tecnica
- i) Allegato 6_Modello di Offerta economica

La documentazione di gara è disponibile e scaricabile sulla piattaforma telematica U-BUY CINECA accessibile all'indirizzo <https://unipv.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>.

1.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante la piattaforma telematica U-BUY CINECA.

L'invio dei quesiti deve avvenire in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti sono fornite in formato elettronico nella sezione dedicata alla presente procedura, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e quesiti vengono pubblicate sul Portale Appalti e sono visibili sulla scheda di dettaglio della procedura nella sezione "Comunicazioni dell'amministrazione" disposta sotto la documentazione di gara.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

1.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti mediante l'utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; avvengono presso la Piattaforma.

2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto avrà durata biennale con decorrenza dalle ore 24,00 del 31.12.2024 e scadenza alle ore 24,00 del 31.12.2026.

L'importo a base di gara da assoggettare al ribasso è pari, per il biennio, in complessivi € 791.200,00 (già comprensivo di ogni imposta ed onere fiscale): il suddetto importo è stato determinato moltiplicando il numero complessivo dei beneficiari di polizza, presuntivamente stimato dalla stazione appaltante in 920 unità, per un premio annuo pro-capite di € 430,00 (comprensivo di ogni imposta e onere fiscale).

L'importo a base di gara soggetto a ribasso, come sopra determinato, risulta essere già comprensivo dei costi della manodopera previsti dall'art. 41, comma 14, del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, che la stazione appaltante ha stimato in misura pari al 2,44% dell'importo posto a base di gara (pari per il biennio a € 19.305,28). Tale stima è stata desunta dalle esperienze pregresse rappresentate dal Broker dell'Università (AON s.p.a) e dalla fonte ANIA Assinews 15 dicembre 2022 - Incidenza sui premi del costo del personale nel 2021.

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii, pertanto l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00.

L'appalto è finanziato con fondi a carico del bilancio universitario.

L'impresa partecipante singolarmente o le imprese partecipanti congiuntamente devono, a pena di esclusione, fornire offerta per la copertura dei rischi oggetto del lotto oggetto del presente appalto in misura pari al 100%.

2.1. DURATA E OPZIONI

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 24 mesi, con decorrenza dalle ore 24,00 del 31.12.2024 e scadenza alle ore 24,00 del 31.12.2026.

Entro e non oltre il 30 giugno 2026, secondo le modalità previste dall'art.A.7 del capitolato speciale d'appalto, l'Università si riserva la facoltà di richiedere il rinnovo alle medesime condizioni contrattuali per un'ulteriore annualità (sino al 31.12.2027).

Nel caso in cui l'Università intendesse esercitare tale opzione, l'operatore economico dovrà esprimere la propria accettazione o il rifiuto alla prosecuzione del rapporto contrattuale entro il 15 luglio 2026.

L'Amministrazione, alla scadenza naturale del contratto o dell'eventuale rinnovo, si riserva altresì la facoltà di disporre la proroga tecnica del contratto (ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice) nella misura strettamente necessaria, per un periodo comunque non superiore a sei mesi alle medesime condizioni contrattuali, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara.

Per maggiori dettagli si invita a far riferimento all'art.A.7.

In forza di quanto sopra esposto, **ai sensi di quanto statuito dall'art. 14 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, l'importo complessivo dell'appalto, comprensivo delle eventuali opzioni di proroga semestrale (nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara finalizzata all'individuazione di un nuovo contraente) e di rinnovo annuale è di € 1.384.600,00** (già comprensivo di ogni imposta e onere fiscale).

Il dettaglio delle prestazioni è il seguente:

Descrizione servizi/beni	CPV	Importo pro-capite	Personal e tecnico-amministrativo stimato dalla s.a.	Importo a base gara per il biennio (comprensivo di ogni imposta ed onere)	Importo per il rinnovo per un ulteriore anno (comprensivo di ogni imposta ed onere)	Proroga tecnica per un periodo di sei mesi (comprensivo di ogni imposta ed onere)
Servizio di copertura assicurativa per il rimborso delle spese mediche ospedaliere	66510000-8 Servizi assicurativi	€ 430,00	920 unità	€ 791.200,00	€ 395.600,00	€ 197.800,00
A) Importo a base di gara soggetto a ribasso per il biennio contrattuale (di cui € 19.305,28 per costi della manodopera)					€ 791.200,00	
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso di gara					€ 0,00	
C) Opzione di rinnovo per un ulteriore anno					€ 395.600,00	
D) Opzione di proroga semestrale					€ 197.800,00	
Importo complessivo (a + b+ c + d) comprensivo di ogni imposta ed onere					€ 1.384.600,00	

2.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo complessivo dell'opera superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera a) del Codice, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo elaborati e pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

3. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare al singolo lotto in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

E' ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell'art. 1911, del codice civile.

Come stabilito dalla AVCP (ora A.N.AC) con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell'offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina.

In deroga all'art. 1911 del codice civile, la responsabilità delle imprese partecipanti all'accordo di coassicurazione è in forma solidale.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti) o coassicurazione;
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o coassicurazione sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in

possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostantiva e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

5. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

5.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii..

Per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia:

- assenso dell'IVASS all'inizio dell'attività in Italia (riferita al ramo assicurativo relativo alla gara cui s'intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) per il tramite della propria sede secondaria;

- autorizzazione dell'IVASS inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita al ramo assicurativo relativo alla gara cui s'intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) nonché di aver comunicato all'Ufficio del Registro di Roma e all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale ovvero l'autorizzazione rilasciata dal paese di provenienza;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

5.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

c) Raccolta premi riferita al ramo malattia, per ciascuno dei tre anni solari precedenti alla pubblicazione del bando di gara (2021 – 2022 – 2023), pari almeno all'importo a base di gara (€ 791.200,00).

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

5.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- d) **Regolare gestione nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara (2021 - 2022 - 2023) di almeno tre polizze di rimborso spese mediche in favore di pubbliche amministrazioni e/o aziende private, aventi ciascuna polizza un numero di beneficiari pari almeno a quello della gara in oggetto;**
- e) **Dotazione di una rete di centri medici convenzionati in Italia in misura non inferiore a 2.000;**
- f) **Dotazione di una rete di centri medici convenzionati in Italia non abilitati al pernottamento (poliambulatori, day hospital, centri diagnostici) in misura non inferiore a 200.**

La comprova del requisito sub c) è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

La comprova dei requisiti sub d) ed e) è fornita mediante dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 riportante l'elenco delle strutture sanitarie convenzionate atte a garantire l'assistenza diretta secondo le specifiche indicate dal Capitolato Tecnico.

5.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 5.1, lett a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione, di cui al punto 5.1, lett. b), vista la natura soggettiva del requisito e il regime di responsabilità solidale delle imprese, deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla raccolta premi assicurativi nel ramo danni di cui al punto 5.2 lett. c), ferma restando la copertura assicurativa del 100% del rischio, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 5.3, lett. d) richiesto in deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

5.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 5.1, lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito relativo all'Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione, di cui al punto 5.1, lett. b), deve essere posseduto dal consorzio esecutore.

Per quanto riguarda i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale:

- I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

- Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

- Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 5 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 4 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento (mediante dichiarazione da rendere nell'Allegato 4_ dichiarazioni integrative al DGUE ausiliaria).

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

7. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

8. – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del seguente contratto collettivo nazionale: **CCNL Personale Dipendente non dirigente delle Imprese di Assicurazione e assistenza.**

Sulla base dell'art. 11, commi 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023 è fatta in ogni caso salva la possibilità per gli operatori economici di individuare un differente contratto collettivo purché coerente con l'oggetto dell'appalto ed in grado di garantire le stesse tutele normative ed economiche per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria di importo pari ad € **27.692,00**. Il suddetto importo, ai sensi di quanto statuito dai commi 1 e 8 dell'art.106 del D.Lgs. n. 36/2023, è stato determinato prendendo a riferimento il 2% dell'importo complessivo stimato per il presente appalto (indicato al paragrafo 2). Trovano altresì applicazione le ulteriori riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, ove l'operatore sia in possesso delle certificazioni ivi previste.

Con riferimento a quanto previsto dal quarto periodo del precitato comma 8 è ammessa la riduzione della cauzione del 20%, cumulabile con le riduzioni già previste nei precedenti periodi dell'art.106 comma 8, nel caso in cui l'operatore economico risulti in possesso delle sotto indicate certificazioni: SA8000, ISO / IEC 27001, 45001, 14001 e Uni /PDR 125.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: Banca Popolare di Sondrio - Succursale di Pavia, Piazzale Ponte Coperto Ticino, 11 - 27100 Pavia – IBAN IT77X0569611300000007000X47, avendo cura di indicare la causale "Cauzione provvisoria CIG B3019BE0C2";

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24

febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più

consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 610 del 19 dicembre 2023 [o successiva delibera pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>]. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando la piattaforma telematica <https://unipv.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti> entro e non oltre il **15 ottobre 2024, alle ore 12:00.**

Non saranno accettate offerte presentate oltre il termine di scadenza sopra riportato o presentate con modalità differenti.

Ciascun operatore economico per partecipare alla presente procedura dovrà:

- 1) collegarsi al sito <https://unipv.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti> e registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione "Registrati" presente nella sezione Bandi di gara – "Accesso Operatori Economici";
- 2) accedere alla Sezione "Accesso Operatori economici" con le credenziali ottenute in fase di registrazione al Portale di cui al punto precedente;
- 3) prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nelle "Istruzioni e manuali" accessibili alla Sezione Informazione (link diretto:

https://unipv.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp);

4) con riferimento al firmatario dell'offerta, essere in possesso di una firma digitale valida.

All'interno del plico telematico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, n. 3 (tre) buste telematiche come di seguito indicate:

- **Busta A – “Documentazione amministrativa”;**
- **Busta B – “Offerta tecnica”;**
- **Busta C – “Offerta economica”.**

I contenuti delle predette buste sono rispettivamente indicati nei successivi articoli 13, 14 e 15 del presente disciplinare. Si precisa che il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nella Guida alla presentazione delle offerte telematiche

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di

gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 5 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di *cinque giorni*. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta telematica relativa alla "Documentazione amministrativa", dovrà contenere i seguenti documenti:

- 1) Allegato 1_domanda di partecipazione
- 2) Allegato 2_DGUE
- 3) Allegato 3_dichiarazioni integrative al DGUE concorrente
- 4) Allegato 4_ dichiarazioni integrative al DGUE ausiliaria
- 5) eventuale procura;
- 6) garanzia provvisoria di cui al punto 8 del presente disciplinare con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore;
- 7) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 8) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 12.5;
- 9) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 12.6;

13.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo l'Allegato 1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e

allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. n. 36/2023 il concorrente compila il DGUE di cui all'Allegato 2 online mediante l'utilizzo della piattaforma telematica UBUY.

La procedura da seguire per la compilazione e la presentazione del modello prevede i seguenti passaggi obbligati:

1. scaricare e salvare sul proprio PC il Modello DGUE predisposto dall'Amministrazione e caricato a sistema tra gli atti di gara (il file formato xml salvato non va aperto o rinominato);
2. importare il file precedentemente scaricato sulla piattaforma UBUY nell'apposito campo messo a disposizione per l'operatore economico;
3. compilare i campi richiesti;
4. scaricare il file compilato e sottoscriverlo digitalmente, avendo cura di non modificarne l'estensione xml;
5. caricare a sistema il file (non modificando la denominazione), sottoscritto digitalmente, nell'apposito spazio sul sistema.

Il DGUE allegato fra la documentazione di gara e compilato dall'Amministrazione per la Parte I "Informazioni sulla procedura di appalto e sull'Amministrazione aggiudicatrice", andrà compilato dall'operatore economico relativamente alla Parte II lett. A, B, C,D, Parte III lett., lett. A, B, C,D, Parte IV lett.A - A.1.

Il DGUE, compilato mediante l'utilizzo della piattaforma telematica, andrà firmato digitalmente in formato xml, dal Rappresentante Legale dell'operatore economico.

Deve essere presentato il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al punto 5 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

13.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le dichiarazioni seguenti, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, contenute nell'Allegato 3_Dichiarazioni integrative al DGUE concorrente che dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto con le medesime modalità indicate al punto 14.2 del presente disciplinare.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la

documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 24.

13.4 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

13.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento secondo l'Allegato 4_dichiarazioni integrative al DGUE ausiliaria;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

13.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14. OFFERTA TECNICA

Per la presentazione dell'offerta per il Lotto 1, l'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma all'interno della sezione denominata "Busta Tecnica". L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 12.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) Allegato 5 - Scheda di Offerta Tecnica;
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento.

L'offerta tecnica contiene una proposta tecnico-organizzativa con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 16.1.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Si precisa che l'Offerta tecnica non dovrà contenere riferimenti di natura economica, pena l'esclusione dalla presente procedura. L'Offerta tecnica non dovrà pertanto contenere né riferimenti al ribasso offerto, ai costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza aziendali che dovranno essere tassativamente inseriti nella busta telematica relativa all'offerta economica.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'operatore economico concorrente in forma singola, ovvero dal Legale Rappresentante dell'operatore economico capogruppo in caso di RTI già costituito, ovvero nel caso di RTI da costituire, da tutti i Legali Rappresentanti degli operatori economici costituenti il futuro raggruppamento temporaneo.

L'operatore economico allega eventualmente una **dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza**, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione

appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

15. OFFERTA ECONOMICA

La busta telematica relativa all'“Offerta Economica”, dovrà contenere l'offerta redatta, in base al lotto per il quale si presenta offerta, secondo i fac-simile di cui all'allegato n. 6, sottoscritto secondo le modalità di cui al precedente articolo 12.1 indicando a pena di esclusione:

- a) **Percentuale di ribasso sul premio pro-capite lordo per la Polizza per il rimborso delle spese mediche del personale dipendente.** Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali.
- b) **stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro relativi al biennio contrattuale** di cui all'art. 108, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023;
- c) **stima dei costi della manodopera relativi al biennio contrattuale** di cui all'art. 108, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera
- d) **Impegno ex art. 102 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 volto a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore**, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- e) **indicazione del CCNL applicato nei confronti del personale dipendente e/o dichiarazione di equivalenza delle tutele ex art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 con riferimento ai lavori.**

Con riferimento ai costi della manodopera indicati dall'operatore economica in sede di offerta, si precisa che, in base alla lettura sistematica dell'art.41, comma 14 del D.Lgs. n.36/2023, ai sensi del quale i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso e ferma restando la possibilità conferita all'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, la Stazione Appaltante aderisce all'orientamento interpretativo in base al quale i costi della manodopera, pur essendo indicati e quantificati separatamente dall'importo del servizio, si considerano rientranti nell'importo complessivo a base di gara su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo offerto (cfr. Parere del MIT n. 2154 del 19 luglio 2023 e Delibera Anac n. 528 del 15 novembre 2023, TAR Toscana, sez. IV, del 19 gennaio 2024, n.120).

In base a quanto sopra esposto si precisa che il ribasso offerto dall'operatore economico verrà applicato all'importo del servizio posto a base di gara posto a base di gara per il biennio ed oggetto di ribasso (pari a € 791.200,00 e comprensivo dei costi della manodopera già ricompresi nel sopraccitato importo e stimati dalla Stazione Appaltante in € 19.305,28.

In sede di offerta economica, l'operatore economico dovrà pertanto valorizzare i propri costi della manodopera che, laddove inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, saranno sottoposti a verifica di congruità da parte della stazione appaltante con le modalità previste dall'art. 110 (Offerte anormalmente basse) del D.Lgs. n. 36/2023 al fine di verificare il rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

L'omessa indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per la sicurezza comporterà l'esclusione dalla procedura di gara, in quanto non sanabile attraverso il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 11 (*Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti*), comma 2, del D.Lgs. n.36/2023 la Stazione Appaltante ha individuato come applicabili al caso di specie il CCNL del personale dipendente non dirigente delle Imprese di assicurazione e assistenza.

Sulla base dei commi 3 e 4 è fatta in ogni caso salva la possibilità per gli operatori economici di individuare un differente contratto collettivo purché coerente con l'oggetto dell'appalto ed in grado di garantire le stesse tutele normative ed economiche.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 2 del presente disciplinare.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella seguente Tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella Tabella sottostante vengono identificati:

- con la lettera T i “punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto;
- con la lettera Q i “punteggi” quantitativi vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante l’applicazione di una formula matematica.

N° CRITERIO	CRITERIO DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA CRITERIO	PUNTEGGIO
1	Numero operatori call-center che operino nella Centrale Operativa esclusivamente nella gestione di polizze sanitarie	Q	13
2	Numero complessivo, alla data del bando, dei convenzionamenti diretti con studi medici, poliambulatori, centri diagnostici a Pavia e provincia	Q	13
3	Numero complessivo, alla data del bando, dei convenzionamenti diretti con centri ottici a Pavia e provincia ai fini della fruibilità della garanzia Lenti anche tramite centri convenzionati	Q	8
4	Numero complessivo, alla data del bando, dei convenzionamenti diretti con centri/studi odontoiatrici a Pavia e provincia	Q	13
5	Introduzione della garanzia "Indennità da ricovero" di cui al punto B.1 della Sezione B del Capitolato ✿ No - 0 ✿ Si - 12	T	12
6	Aumento del massimale della garanzia "Protesi ortopediche ed acustiche" di cui	T	7

	<p>al punto B.6 della Sezione B del Capitolato ad € 2.000,00</p> <p>✿ No - 0</p> <p>✿ Si - 7</p>		
7	<p>Visite di controllo della crescita del bambino fuori rete: eliminazione dello scoperto e del minimo non indennizzabile</p> <p>✿ No - 0</p> <p>✿ Si - 7</p>	T	7
8	<p>Oltre al portale on line di cui alla lettera h) dell'art. A.19, disponibilità anche di App dedicata alla gestione delle pratiche sia in forma diretta che in forma rimborsuale</p> <p>✿ No - 0</p> <p>✿ Si - 5</p>	T	5
9	<p>Possibilità di accesso al "Tariffario" in strutture convenzionate per le prestazioni non previste in polizza o per esaurimento del massimale</p> <p>✿ No - 0</p> <p>✿ Si - 10</p>	T	10
10	<p>Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del d.lgs n. 198/2006</p> <p>✿ No - 0</p> <p>✿ Si - 2</p>	T	2

16.2 Specifica dei parametri qualitativi evidenziati alla Tabella (Merito Tecnico) relativi ai singoli criteri

1) Il punteggio stabilito fino a un massimo di 13 punti è attribuito in base al numero di operatori della Centrale Operativa che operino esclusivamente nella gestione di polizze sanitarie.

Il punteggio (R) verrà attribuito in relazione al numero degli operatori con la seguente formula:

$R = 13 \times N_r / N_{rmax}$ dove:

N_r = numero Operatori indicato nell'Offerta

Nrmax= il più alto numero di Operatori indicato nelle Offerte

A seguito della proposta di aggiudicazione da parte del RUP, ai fini dell'aggiudicazione, l'Aggiudicatario è tenuto, pena esclusione, a fornire le evidenze documentali a comprova di quanto dichiarato.

2) Il punteggio stabilito fino ad un massimo di 13 punti viene attribuito in base al numero di studi medici, poliambulatori, centri diagnostici convenzionati con la Società e presenti a Pavia e provincia alla data di pubblicazione del bando, idonee a garantire le prestazioni di polizza operanti in regime di assistenza diretta. Il punteggio (R) verrà attribuito in relazione al numero dei convenzionamenti con la seguente formula:

$R = 13 \times Nr / Nr_{max}$ dove:

Nr= numero convenzionamenti per Pavia e provincia indicato nell'Offerta

Nrmax= il più alto numero di convenzionamenti per Pavia e provincia indicato nelle Offerte

A seguito della proposta di aggiudicazione da parte del RUP, ai fini dell'aggiudicazione, l'Aggiudicatario è tenuto, pena esclusione, a fornire le evidenze documentali a comprova di quanto dichiarato.

3) Il punteggio stabilito fino ad un massimo di 8 punti viene attribuito in base al numero di centri ottici convenzionati con la Società e presenti a Pavia e provincia alla data di pubblicazione del bando ai fini della fruibilità della garanzia Lenti anche tramite centri convenzionati. Il punteggio (R) verrà attribuito in relazione al numero dei convenzionamenti con la seguente formula:

$R = 8 \times Nr / Nr_{max}$ dove:

Nr= numero convenzionamenti per Pavia e provincia indicato nell'Offerta

Nrmax= il più alto numero di convenzionamenti per Pavia e provincia indicato nelle Offerte

A seguito della proposta di aggiudicazione da parte del RUP, ai fini dell'aggiudicazione, l'Aggiudicatario è tenuto, pena esclusione, a fornire le evidenze documentali a comprova di quanto dichiarato

4) Il punteggio stabilito fino ad un massimo di 13 punti viene attribuito in base al numero di centri/studi odontoiatrici convenzionati con la Società e presenti a Pavia e provincia alla data di pubblicazione del bando, idonee a garantire le prestazioni di polizza operanti in regime di assistenza diretta. Il punteggio (R) verrà attribuito in relazione al numero dei convenzionamenti con la seguente formula:

$R = 13 \times Nr / Nr_{max}$ dove:

Nr= numero convenzionamenti per il Pavia e provincia indicato nell'Offerta

Nrmax= il più alto numero di convenzionamenti per Pavia e provincia indicato nelle Offerte

A seguito della proposta di aggiudicazione da parte del RUP, ai fini dell'aggiudicazione, l'Aggiudicatario è tenuto, pena esclusione, a fornire le evidenze documentali a comprova di quanto dichiarato.

5) Verranno riconosciuti 12 punti per l'introduzione della garanzia "Indennità da ricovero" di cui al punto B.1 della Sezione B del Capitolato; 0 punti in caso di mancato inserimento.

6) Verranno riconosciuti 7 punti per l'aumento del massimale ad € 2.000,00 della garanzia "Protesi ortopediche ed acustiche" di cui al punto B.6 della Sezione B del Capitolato; 0 punti in caso di mancato inserimento.

7) Verranno riconosciuti 7 punti l'eliminazione dello scoperto e del minimo fuori rete nella garanzia "Visite di controllo della crescita del bambino " di cui al punto B.11 della Sezione B del Capitolato; 0 punti in caso di mancata eliminazione.

8) Verranno riconosciuti 5 punti se oltre al portale on line di cui alla lettera h) dell'art. A.19, la Società metterà a disposizione anche una App dedicata alla gestione delle pratiche sia in forma diretta che in forma rimborsuale; 0 punti in caso di mancato inserimento.

9) Verranno riconosciuti 10 punti per l'introduzione della possibilità di accesso al "Tariffario" in strutture convenzionate per le prestazioni non previste in polizza o per esaurimento del massimale; 0 punti in caso di mancata introduzione.

10) Verranno riconosciuti 2 punti per il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del d.lgs n. 198/2006; 0 punti in caso di non possesso.

16.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Saranno attribuiti **10 punti** all'operatore economico che avrà offerto il prezzo più basso ricavato dall'applicazione della **percentuale di ribasso offerto sul premio pro-capite lordo (€ 430,00)**.

Agli altri operatori economici il punteggio verrà attribuito applicando la seguente formula matematica:

$$P.A. = 10 \times \frac{\text{prezzo più basso offerto}}{\text{Prezzo in esame}}$$

Ai fini della formazione della graduatoria, il punteggio finale si otterrà sommando i punteggi relativi agli elementi dell'offerta tecnica con quello relativo all'offerta economica e risulterà aggiudicataria l'impresa che avrà conseguito il punteggio più alto.

17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

L'apertura delle offerte telematiche avverrà in data 15 ottobre 2024, alle ore 14:00.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Le operazioni di gara verranno svolte in modalità esclusivamente telematica: non è pertanto prevista alcuna seduta pubblica di apertura dei plichi telematici alla quale gli operatori economici che hanno presentato offerta potranno assistere.

Si rileva che, come ribadito dalla stessa giurisprudenza amministrativa, posto che lo svolgimento in modalità telematica consente di tracciare in modo inequivocabile i flussi di dati tra i singoli operatori partecipanti, garantendo un'immediata e diretta verifica della data di confezionamento dei documenti trasmessi, della loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica, non risulta necessaria la convocazione di alcuna seduta pubblica per l'apertura dei plichi di offerta telematici.

17.1 Verifica della documentazione amministrativa

Nella prima seduta il Responsabile di fase, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare di gara;
- redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il Responsabile di fase provvede a:

- attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art.12;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Ove non si dovesse rendere necessaria l'attivazione del soccorso istruttorio, l'ammissione degli operatori economici alla successiva fase di gara, anche in relazione al numero delle offerte pervenute, potrà anche essere effettuata direttamente in seduta. La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

Art. 17.2 – Valutazione delle offerte tecniche

L'apertura e la verifica del contenuto dell'offerta tecnica sarà effettuata dal RUP, con il supporto del Responsabile di fase.

L'attribuzione del punteggio tecnico ai singoli concorrenti verrà attribuito direttamente dal RUP sulla base di quanto meglio specificato al precedente art.16.2.

Posto che il punteggio dell'offerta tecnica attribuito è attribuito sulla base di criteri di valutazione esclusivamente di natura tabellare e quantitativa, senza alcuna valutazione ed apprezzamento di carattere discrezionale, in deroga all'art.77 del D.Lgs. n.37/2023 e in un'ottica di economicità dell'azione amministrativa, non si procederà alla nomina di

una Commissione giudicatrice.

Art. 17.3 – Valutazione delle offerte economiche

Terminata la fase di valutazione delle offerte tecniche, il Responsabile del procedimento o suo delegato procederà all'inserimento dei punteggi tecnici conseguenti sul portale U-buy e quindi procederà all'apertura delle buste telematiche relative alle Offerte economiche, all'attribuzione del punteggio relativo ai criteri di cui al precedente art.16, nonché alla determinazione del punteggio complessivo di gara.

Si precisa che, in caso di offerte di uguale punteggio complessivo, si procederà ai sensi dell'art. 77, R.D. 527/1924.

A norma dell'art. 108, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in caso nessuna offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; in tali ipotesi i concorrenti non avranno diritto ad alcun risarcimento o indennizzo di sorta.

Si precisa che l'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione.

Si precisa che, in caso di offerte di uguale punteggio complessivo, si procederà ai sensi dell'art. 77, R.D. 527/1924.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

18. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai fini della verifica di anomalia delle offerte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 110 (Offerte anormalmente basse), comma 1, D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante intende a verifica di congruità l'offerta del primo classificato nel caso in cui sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, risultino entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Tale modalità di calcolo non troverà applicazione ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 3.

Parimenti, la stazione appaltante si riserva di sottoporre a verifica di congruità la migliore offerta che appaia, sulla base di elementi specifici, anormalmente bassa.

In assenza dei presupposti di cui sopra, il RUP pronuncerà proposta di aggiudicazione della presente procedura.

Laddove l'offerta appaia anormalmente bassa, l'Università, per il tramite del RUP, provvederà a richiedere all'offerente primo in graduatoria le giustificazioni relative alle

voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni.

In tal caso, l'esame e la valutazione delle giustificazioni a corredo dell'offerta e le conseguenti determinazioni saranno assunte dal RUP.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Il possesso dei requisiti, autocertificato come indicato precedentemente, ai sensi del D.P.R. n.445/200, sarà oggetto di verifica attraverso l'utilizzo del sistema FVOE. Nel caso in cui il sistema FVOE non permettesse le verifiche in capo al soggetto aggiudicatario, l'Amministrazione procederà attraverso le richieste dirette agli enti certificatori.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione della polizza assicurativa: la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Ai fini della sottoscrizione della polizza assicurativa, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto assicurativo non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto assicurativo al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'imposta di bollo, nonché tutti gli oneri tributari, presenti e futuri, di qualsiasi natura, sono a carico dell'Aggiudicatario assuntore del servizio.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto assicurativo al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo

e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

20. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

21. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

22. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Con particolare riguardo all'accesso alle offerte tecniche, si precisa che l'Università intende aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la tutela dell'offerta tecnica e commerciale non può essere opposta per la prima volta in sede di

opposizione all'istanza di accesso, dovendo invece essere oggetto di esplicita dichiarazione resa in sede di offerta.

Pertanto, qualora un'impresa concorrente intenda sottrarre all'accesso le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta e costituenti segreti tecnico-commerciali, dovrà presentare, all'interno della busta telematica relativa alla documentazione amministrativa, apposita dichiarazione di diniego all'accesso motivata, con specifica indicazione delle parti dell'offerta da sottrarre all'accesso, la motivazione a sostegno dell'esclusione e la documentazione a comprova del segreto tecnico-commerciale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, licenze, brevetti, diritti di esclusività, privativa industriale, ecc).

La Stazione Appaltante si riserva ogni più ampia facoltà di verifica circa la congruità delle motivazioni fornite a sostegno del diniego all'accesso, nonché degli argomenti a comprova. In ogni caso non saranno accettate dichiarazioni di diniego riferite genericamente all'offerta tecnica nel suo complesso nè dichiarazioni di carattere generale riferite ad un generico know how aziendale.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR LOMBARDIA - 20122 MILANO – VIA CORRIDONI 39 – TEL. 02-783805 - Indirizzo Internet (URL) www.giustiziaamministrativa.it - fax 02/76015209. Il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, entro 30 gg decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento ritenuto lesivo.

Non è ammesso il ricorso all'arbitrato.

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l'affidatario e l'Università, non componibili in via amministrativa, sono demandate al giudice ordinario.

Foro competente è quello di Pavia.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della gara d'appalto in oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici.

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla gara d'appalto in oggetto;
- i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d'appalto, sia all'interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente;
- il Titolare garantisce all'interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e pertanto l'interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l'origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con

strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l'attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

- Titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante pro-tempore, prof. Francesco Svelto.

Per maggiori dettagli si invita a far riferimento al link <http://privacy.unipv.it/>.

Elenco degli allegati

Modulistica per la presentazione dell'offerta

Allegato 1_ domanda di partecipazione;

Allegato 3_ dichiarazioni integrative al DGUE concorrente

Allegato 4_ dichiarazioni integrative al DGUE ausiliaria

Allegato 5_ Modello di Offerta tecnica

Allegato 6_ Modello di Offerta economica